

**COMUNE DI CARVICO**  
(Provincia di Bergamo)



**SETTORE TRIBUTI**

**REGOLAMENTO**  
**ADDIZIONALE COMUNALE**  
**I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/2/2007.

## **Articolo 1 – Istituzione della Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.**

1. Il comune istituisce l'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F., così come previsto dall'art.1 del decreto legislativo n.360/1998, a norma dell'art.48, comma 10, della legge n.191/1998 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, commi 142-144, della legge n.296/2006.

## **Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota.**

1. L'aliquota dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal comune, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento; in assenza del provvedimento o nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, è prorogata l'aliquota stabilita per l'anno precedente.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
4. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
5. L'Addizionale di cui al presente regolamento è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce.

## **Articolo 3 – Esenzioni**

1. L'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non viene applicata quando il reddito imponibile non dà luogo ad alcuna imposta I.R.P.E.F. .

## **Articolo 4 – Versamento**

1. Il versamento dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **Articolo 5 – Norma di rinvio a disposizioni di legge.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali relative all'I.R.P.E.F., di cui alla legge n.296/2006 ed al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986 e successive modificazioni.